

ALLE AZIENDE CLIENTI
LORO INDIRIZZI

Bologna, 15 gennaio 2025

Circolare n. 01/2025

PROMEMORIA SCADENZE

Il presente documento non costituisce parere professionale ed il relativo contenuto ha esclusivamente carattere informativo.

Desideriamo segnalare alla Spett.le Clientela alcune scadenze in materia di:

- Lavoro in somministrazione
- Riduzione del Tasso medio di tariffa INAIL.

1 - Lavoro in somministrazione

➤ Comunicazione annuale alle organizzazioni sindacali

Ricordiamo quanto comunicato con nostre precedenti circolari in materia di "somministrazione di lavoro".

Entro il 31 Gennaio 2025 le Aziende che nel corso del 2024 hanno fatto ricorso all'impiego di personale in somministrazione lavoro dovranno effettuare la comunicazione annuale alle Rappresentanze sindacali aziendali (o in mancanza alle Organizzazioni Sindacali territoriali comparativamente più rappresentative) indicando il numero e la tipologia dei contratti di somministrazione utilizzati nei 12 mesi precedenti.

Alleghiamo Facsimile di "Comunicazione alle Organizzazioni Sindacali".

➤ Verifica del contratto di assunzione del somministratore

Sempre in materia di lavoro in somministrazione, segnaliamo che la normativa contenuta nel c.d. "Decreto Dignità" (DL n. 87/2018) ha esteso la disciplina del lavoro a tempo determinato al contratto di somministrazione di lavoro a termine, con riferimento, in particolare, all'obbligo di riportare anche in quest'ultimo le causali indicate dalla normativa, qualora si tratti di contratti di durata superiore ai 12 mesi o di rinnovi di contratti a termine.

Nessuna limitazione è stata invece introdotta per i contratti di somministrazione a tempo indeterminato (anche se poi i lavoratori vengono inviati con contratti a tempo determinato presso l'azienda utilizzatrice).

Per tale motivo risulta importante prendere visione del contratto di assunzione presso l'agenzia di somministrazione del lavoratore inviato in missione presso l'azienda.

Ciò per i seguenti motivi:

- ai fini della verifica della natura (a termine o meno) del contratto di assunzione stipulato tra il somministratore e il lavoratore inviato poi in missione presso l'azienda utilizzatrice;
- ai fini, nel caso di contratto di assunzione a tempo determinato da parte del somministratore, della corrispondenza delle causali riportate nel contratto di assunzione – ove necessarie - rispetto a quelle previste dal DL n. 87/2018.
Si segnala infatti che, nel caso di impugnazione e/o contestazione circa la correttezza delle causali riportate dal somministratore, il rischio dell'eventuale trasformazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato potrebbe avere delle ripercussioni a carico dell'azienda utilizzatrice.

Invitiamo quindi le aziende a farsi rilasciare dalle agenzie di somministrazione copia dei contratti di assunzione relativi ai lavoratori inviati in missione presso di esse. Il nostro Studio resta a disposizione per tutti gli approfondimenti necessari.

2 - Riduzione del Tasso medio di tariffa INAIL

Le Aziende che, nel corso dell'anno 2024, hanno effettuato investimenti in materia di sicurezza sul lavoro, apportando all'interno delle proprie strutture migliorie ed implementazioni in materia di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro/malattie professionali, possono fare richiesta di riduzione del tasso medio di tariffa INAIL, mediante invio del modello "OT23", da effettuarsi in via telematica, entro e non oltre il 28 Febbraio 2025.

La determinazione dei requisiti e la compilazione del modello OT23 dovranno essere effettuate con l'ausilio del Vostro Consulente Aziendale per la Sicurezza.

Lo Studio resta disponibile, se necessario, per fornire assistenza alla clientela per effettuare l'invio telematico all'INAIL del modello "OT23" precompilato.

Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito a quanto sopra esposto, porgiamo i più cordiali saluti.

HARVARD S.r.l